

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive di assegnazione e la gestione degli orti urbani su terreni di proprietà dell'Università della Tuscia.

Art. 2

Superficie destinata a orti

1. Il terreno destinato alle finalità di cui all'articolo precedente è individuato con Decreto del Direttore Generale.
2. La dimensione dell'unità coltivabile, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle richieste pervenute, avrà una dimensione massima di 30 metri quadrati. Tali porzioni sono concesse a titolo gratuito, salvo quanto previsto all'art. 6.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari delle assegnazioni di cui all'art. 1, previa pubblicazione di un bando:
 - a) il personale dipendente di ruolo iscritto al *Welfare*;
 - b) gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea Magistrale attivi in Ateneo nell'ambito agrario, ambientale, forestale e delle biotecnologie per l'agricoltura.
2. La graduatoria per la selezione degli assegnatari di cui alla lettera b) del comma che precede sarà elaborata tenendo conto del voto di laurea triennale (vedi tabella 1 allegata) e della validità del progetto presentato, valutata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.
3. Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari; esclusivamente per le assegnazioni di cui alla lettera a) anche i familiari possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento.
4. In ogni caso non sarà concesso più di un lotto a ciascun dipendente o gruppo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 studenti.

Art. 4

Durata

1. La concessione dell'orto al personale dipendente ha durata triennale, tacitamente rinnovabile alla scadenza di anno in anno. Al fine di garantire l'opportuna rotazione nella conduzione degli orti, l'eventuale rinnovo annuale è subordinato al preliminare soddisfacimento di richieste di assegnazione presentate, nel frattempo, da altri dipendenti.
2. La concessione dell'orto agli studenti ha durata annuale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno o fino alla data di conseguimento del titolo.
3. Il godimento del lotto non dà diritto ad ulteriori pretese ed il trascorrere del tempo non dà titolo per l'usucapione del lotto stesso. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare l'appezzamento libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Ateneo sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
4. In caso di decesso, di rinuncia o di cessazione del rapporto di servizio con l'Ateneo prima della scadenza, il lotto libero viene attribuito dall'Università secondo i criteri sopra enunciati.
5. In caso di rinuncia o di cessazione del rapporto di studente di uno o alcuni assegnatari del lotto, gli assegnatari rimanenti potranno nominare direttamente gli studenti subentranti fino al reintegro del numero originario dei componenti il gruppo.

Art. 5

Diritti e doveri

1. Gli orti possono essere coltivati:
 - in regime di agricoltura biologica con utilizzo dei soli prodotti ammessi, previsti dalla legislazione vigente;
 - in regime di agricoltura convenzionale con utilizzo dei prodotti chimici per la fertilizzazione e la difesa delle piante.
2. La concessione dell'orto non è cedibile né trasferibile a terzi ad alcun titolo.
3. L'assegnatario non potrà subaffittare il terreno concesso.
4. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. La recinzione del lotto è consentita solamente fino ad un'altezza massima di 1 metro. E' ammesso il posizionamento di coperture in plastica, ad uso serra, purché non costituiscano strutture stabili ed indecorose, e comunque di altezza non superiore a 70 centimetri.

5. Il concessionario dell'area non può svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale o a scopo di lucro, ma deve essere rivolta unicamente all'uso proprio e del nucleo familiare.

6. Gli assegnatari degli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- mantenimento dell'orto assegnato in stato decoroso e libero da piante infestanti, impedendone la disseminazione naturale;
- divieto di costruire abusivamente capanni e similari;
- mantenimento della pulizia e del buono stato di conservazione delle parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- divieto di danneggiamento di altri orti;
- divieto di danneggiamento del sistema di irrigazione;
- divieto di uso improprio dell'acqua;
- divieto di scarico di materiali anche se non inquinanti;
- obbligo di smaltimento dei residui di sfalcio o potature o altro;
- divieto di tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, nonché divieto di allevamenti di ogni tipo;
- divieto di impianto di specie perenni senza previa autorizzazione scritta da parte del Direttore dell'Azienda agraria;
- divieto di utilizzo di prodotti maleodoranti (deiezioni animali, prodotti chimici) anche se ammessi in agricoltura;
- divieto di utilizzo di dissuasori sonori per gli uccelli e dissuasori di propria costruzione con materiale vario.

Art. 6

Spese

1. L'assegnazione dell'orto è a titolo gratuito salvo corrispettivo forfettario annuo dovuto, per il consumo dell'acqua per irrigazione, da stabilirsi nel bando di assegnazione.

2. Ciascun assegnatario si fa carico delle spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò costituisca corrispettivo della concessione in uso.

Art. 7

Responsabilità e assicurazione

1. L'Università resta, in ogni caso, manlevata da responsabilità civile e penale per qualsiasi danno, furto, manomissione, infortunio e incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi.

Il ripristino di eventuali danni provocati dall'assegnatario graverà totalmente sullo stesso.

2. Gli studenti assegnatari dei lotti sono assicurati mediante la polizza di copertura stipulata dall'Ateneo.

Art. 8

Revoca

1. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso, con provvedimento motivato del Direttore Generale e non fa sorgere in capo all'assegnatario alcun diritto o risarcimento.

2. L'Amministrazione dispone la revoca in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento fa parte integrante dell'atto di concessione.

2. Le eventuali successive modifiche del Regolamento devono essere accettate da ogni assegnatario nel corso del periodo di assegnazione.

TABELLA 1

VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA PER GRADUATORIA-STUDENTI

VALUTAZIONE	PUNTI
108-110 e 110 e lode	5
102-107	4
89-101	3
80-88	2
66-79	1